

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1966

Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza del servizio prestato presso il soppresso ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) da parte del personale alle dipendenze dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 22 febbraio 1951, n. 64, fu disposta la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA), istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367.

L'articolo 7 della detta legge n. 64 prevedeva l'assunzione di personale non di ruolo, da reclutarsi tra il personale dell'UNSEA cessato dall'impiego, da parte di alcune Amministrazioni dello Stato, per l'adempimento di particolari compiti prevalentemente di carattere tecnico, e cioè del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero delle finanze — Catasto — e dal Ministero del tesoro e per non oltre rispettivamente a 1.700, 900 e 40 unità.

Il personale così assunto venne inquadrato tra il personale non di ruolo.

La successiva legge 15 dicembre 1961, n. 1304, autorizzò l'istituzione degli Uffici agricoli di zona, diretti dagli agronomi di zona, e, provvedendo al riordinamento del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, disciplinò, con l'articolo 24, l'inquadramento degli ex dirigenti del-

l'UNSEA nel ruolo tecnico ed amministrativo del Ministero ad esaurimento.

Con l'articolo 31 di questa legge n. 1304 al personale così assunto ed inquadrato fu data la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze di detto UNSEA; e con successive leggi 19 luglio 1962, n. 959, articolo 29, e 12 agosto 1962, n. 1289, articolo 25, tale beneficio fu esteso agli ex dipendenti riassunti dal Ministero delle finanze e del tesoro. Queste ultime leggi riguardano il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale delle finanze e del tesoro. In particolare, esse disciplinano la valutazione dell'anzianità prescritta per la partecipazione agli esami di concorso o per la ammissione agli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto dei dipendenti provenienti dall'ex Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, assunto in base all'articolo 7 della menzionata legge 22 febbraio 1951, n. 64; e detti benefici furono, tra l'altro, estesi anche al personale dello stesso UNSEA, passato nei ruoli delle Regioni a statuto spe-

ciale, che chiedesse di rientrare nell'Amministrazione statale nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 104, (art. 46 della legge 22 febbraio 1951, n. 64).

Però alcuni impiegati dell'UNSEA, durante le more della riassunzione in servizio ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 e, dato il numero limitato di unità da riassorbire (1.700, 900 e 40) — il che faceva prevedere che non tutti potessero essere riassunti in servizio — parteciparono a pubblici concorsi per esami per impieghi dello Stato e, sebbene poi riassunti in servizio in base al citato articolo 7, una volta vinti i concorsi per esami, optarono per l'impiego conseguito a seguito di regolare concorso, se non altro per non venirsi a trovare nella posizione dei « non di ruolo ».

Nei confronti di questi impiegati — ed essi sono pochi — che, a prezzo di duri sacrifici, hanno pensato di affrontare con impegno di studio il concorso per esami sacrificando tempo e denaro e che sono passati alle dipendenze di altri rami dell'Amministrazione pubblica, si nega la possibilità del riscatto, ai fini di quiescenza, del servizio prestato presso un Ente pubblico, quale l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura limitandolo solo nei confronti di quelli di cui all'articolo 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304 — forse per la poco chiara formulazione di questo articolo 31 — e cioè al personale assunto ed inquadrato nei ruoli ordinari e aggiunti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del Ministero delle finanze e del tesoro di cui alle leggi 19 luglio 1962, n. 959, e 12 agosto 1962, n. 1289: leggi queste ultime che riguardano, come già detto, il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero delle finanze e del tesoro.

Così per i dipendenti statali assunti senza concorso e per quelli assunti con concorsi vi è differente trattamento ai fini della valutazione di precedenti servizi, sia pure ai soli effetti di quiescenza, perchè

chi ha poi sostenuto un concorso viene a demeritare di un beneficio concesso a chi non lo ha sostenuto.

La *ratio legis*, nel caso che interessa, evidentemente va ricercata in altra ragione, e cioè nel fatto che il legislatore si è occupato solo di quegli ex dipendenti riassunti per specifica disposizione dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, nelle Amministrazioni che in quel particolare momento ebbero bisogno di personale « non di ruolo », per esigenze di servizio, e non ha tenuto presente, invece, il caso di quegli altri funzionari che hanno pensato di affrontare il concorso e sistemarsi diversamente.

A costoro il legislatore non può non estendere gli stessi benefici, perchè il negarlo sarebbe atto di grave ingiustizia, quanto meno di palese iniquità.

Giova ricordare che, con recente legge 13 luglio 1965, n. 839, è stato disposto il riscatto, ai fini della pensione statale, del servizio prestato presso convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato. In base a tale legge, tutti i dipendenti dello Stato, a qualsiasi ramo dell'Amministrazione appartengano, possono riscattare i periodi di servizio prestati presso i convitti e gli educandati dello Stato.

Anche il servizio presso l'UNSEA è stato prestato nell'interesse dello Stato e non si vede la ragione perchè l'ex personale al suo servizio non debba poter usufruire degli eguali benefici ai fini del trattamento di pensione.

L'approvazione del presente articolo unico varrà ad eliminare una stridente sperequazione. Esso è limitato ai soli effetti della valutazione e riconoscimento per i fini della pensione, onde consentire ai pochi interessati di poter riscattare il servizio già prestato per ricongiungerlo al servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.

Esso non importa alcun onere a carico del bilancio dello Stato, perchè i contributi devono essere versati dagli interessati secondo le modalità in vigore.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I dipendenti statali, comunque assunti alle dipendenze dell'Amministrazione statale, possono riscattare, ai soli effetti del riconoscimento e della valutazione del servizio utile a pensione e secondo le disposizioni in vigore, i periodi di servizio già prestato alle dipendenze dell'UNSEA (Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura), istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, e soppresso con legge 22 febbraio 1951, n. 64, anteriormente alla loro ammissione nei ruoli del personale dello Stato.